

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale

Sentenza 27 settembre 2018, n. 42599

Data udienza 18 luglio 2018

Integrale

Lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia - Principio del ne bis in idem - Reiterazione di censure di mero fatto - Aspecificità delle censure - Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V - rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA FERDINANDO;

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio;

udito il difensore Avv.to CAMPANELLI G. in sost. dell'Avv.to (OMISSIS);

il difensore presente si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, rideterminava la pena inflitta a (OMISSIS) per il delitto contestatogli di lesioni personali aggravate a danno della moglie (OMISSIS), ritenendo la sussistenza del medesimo disegno criminoso con la precedente condanna di maltrattamenti in famiglia a danno della stessa (OMISSIS), per una pena complessiva di mesi undici di reclusione (di cui due per il presente giudizio).

L'imputato veniva anche condannato a risarcire i danni patiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte territoriale, decidendo sulla censura mossa ai sensi dell'articolo **649 cod. proc. pen.** dalla difesa, osservava, nel rigettarla, che il delitto di maltrattamenti non aveva assorbito il qui contestato reato di lesioni trovandosi i due in rapporto di concorso formale e, ricomprendendo, i maltrattamenti in famiglia le sole condotte di percosse e minacce.

In concreto si era infatti provato che l'imputato non si era limitato a percuotere la moglie con il solo intento di renderle intollerabile la vita ma anche con la precisa intenzione di provocarle delle lesioni.

2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell'articolo **649 c.p.p.**, per non avere la Corte palermitana preso atto che il capo di imputazione di condanna per il delitto di maltrattamenti riportava proprio le lesioni che l'imputato aveva provocato alla moglie e delle quali era stato chiamato nuovamente a rispondere nell'odierno processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse di (OMISSIS) e' inammissibile.

1 - L'articolo **572 c.p.**, comma 2, prevede l'aggravamento della pena fissata nel comma 1 quando dalla condotta di maltrattamenti derivi una lesione personale grave o gravissima o la morte.

Nulla dispone nel caso in cui a tale comportamento seguano delle lesioni lievi.

Se ne e' dedotto che le stesse non possano considerarsi assorbite nel delitto di maltrattamenti, pur essendo lo stesso un reato a "condotta libera", quando tali lesioni abbiano assunto una loro autonomia, che si realizza quando emerge che l'agente abbia avuto, nella specifica occasione, non solo l'intenzione di maltrattare ma anche di ledere l'integrita' fisica del soggetto passivo (da ultimo: Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, Rv. 267283).

E proprio in applicazione di tale principio di diritto la Corte territoriale aveva dedotto la sussistenza del dolo tipico del delitto di lesioni dalle circostanze in cui le stesse erano state cagionate: l'imputato aveva immobilizzato la persona offesa e l'aveva colpita ripetutamente con schiaffi e pugni al volto. Così dimostrando la volonta' di lederne l'integrita' fisica. Ancorche' cio' fosse avvenuto nell'ambito di un regime vessatorio di vita.

Del resto il delitto di maltrattamenti non era consistito in tale unica condotta (che peraltro non avrebbe avuto consistere in un solo episodio di violenza: da ultimo, Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, Rv. 272452) ma, come recita quell'imputazione, come riportata nella sentenza impugnata, "per avere maltrattato la coniuge (OMISSIS)... percuotendola continuamente, in occasione delle numerose liti...".

Se, difatti, il costante orientamento di questa Corte e' nel senso che la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera ove il reato gia' giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio nel solo caso in cui sussista l'identita' del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta - nesso causale - evento (da ultimo, Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717), ne deriva che, quando si possa distinguere la condotta che ha cagionato le lesioni personali lievi da quella di maltrattamenti, sotto il profilo dell'elemento soggettivo (rinvenendo l'intenzione, anche, di ledere l'integrita' fisica della vittima), l'identita' del fatto storico viene meno proprio nella individuazione - necessariamente oggettiva e soggettiva - della condotta.

2 - All'inammissibilita' del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Il rapporto di coniugio intercorrente fra le parti impone di omettere, nel caso di diffusione del presente provvedimento, le generalita' e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse e generalita' e gli altri dati identificativi a norma del **Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.**